



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO

All.

Prot. n. \_\_\_\_ del 13/02/2020

Risp. Prot. n. \_\_\_\_ del \_\_/\_\_/2020

Avetrana, 13/02//2020

**Oggetto:** determinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell'art. 31, comma 4 bis, del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" per inottemperanza all'ordine di demolizione - **Relazione**.

Il D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" contiene i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia;

- l'art. 27 - "Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia", comma 2, del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. così recita: "*Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora d. lgs n. 42 del 2004), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa. Per le opere abusivamente realizzate su immobili dichiarati monumento nazionale con provvedimenti aventi forza di legge o dichiarati di interesse particolarmente importante ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora articoli 13 e 14 del d. lgs n. 42 del 2004) o su beni di interesse archeologico, nonché per le opere abusivamente realizzate su immobili soggetti a vincolo o di inedificabilità assoluta in applicazione delle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (ora Parte terza del d. lgs n. 42 del 2004), il Soprintendente, su richiesta della regione, del comune o delle altre autorità preposte alla tutela, ovvero decorso il termine di 180 giorni dall'accertamento dell'illecito, procede alla demolizione, anche avvalendosi delle modalità operative di cui ai commi 55 e 56 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*";
- l'art. 31- "Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali", al comma 2, dello stesso D.P.R. 380/2001, prevede quanto segue: "*Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.*";
- con l'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge n. 164 del 11 novembre 2014 "Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive", all'articolo 31, dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti ulteriori commi: "*4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi*

Cris \_C:\Users\Master\Desktop\Consiglio comunale 24.04.2020\c.c. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE\RELAZIONE proposta 01 Delibera di Consiglio sanzioni art 31 RELAZIONE rev01.rtf\_ 20/04/2020

Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana (TA)- C.F. 80009250731, Tel. 099/6613879

mail: [urbanisticaavetrana@gmail.com](mailto:urbanisticaavetrana@gmail.com) pec: [urbanistica.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it)



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO

comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente;

4-ter. I proventi delle sanzioni di cui al comma 4-bis spettano al comune e sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico.

4 - quater. Ferme restando le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario possono aumentare l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 4-bis e stabilire che siano periodicamente reiterabili qualora permanga l'inottemperanza all'ordine di demolizione»;

a far data 12 novembre 2014, data di entrata in vigore della nuova disposizione introdotta dalla legge n. 164/2014, questo Ente, qualora alla scadenza del termine fissato dalle ordinanze di demolizione ne accerti l'inottemperanza, deve necessariamente applicare la sanzione pecuniaria di importo da € 2.000,00 a € 20.000,00, con l'applicazione della misura massima di € 20.000,00 per le opere eseguite sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2, dell'art. 27, del D.P.R. 380/2001, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato. Tali sanzioni pecuniarie non hanno carattere alternativo alla demolizione, che deve comunque essere effettuata da parte del responsabile dell'abuso, bensì complementare, per cui oltre alla demolizione ovvero all'acquisizione al patrimonio comunale del bene e dell'area di sedime, deve aggiungersi appunto, la sua corresponsione da parte del responsabile dell'abuso, così come previsto dal comma 4-bis suddetto.

la Regione Puglia non ha ad oggi assunto provvedimenti tesi ad aumentare l'importo delle sanzioni come previsto dal comma 4-quater suddetto;

A garanzia della certezza, del buon andamento e della trasparenza dell'azione amministrativa, necessario individuare i criteri per la determinazione dell'ammontare delle sanzioni pecuniarie irrogabili in relazione alle singole fattispecie di abuso in caso di mancata demolizione delle relative opere, ai sensi dell'art. 31, comma 4-bis del D.P.R. 380/2001, così come introdotto dall'art. 17, comma 1, lettera q-bis, della legge n. 164/2014, che vengono così individuate:

- interventi realizzati in assenza di permesso di costruire;
- interventi realizzati in totale difformità al permesso di costruire;
- interventi realizzati con variazioni essenziali al permesso di costruire.

In funzione delle singole fattispecie degli abusi suddetti, questo ufficio propone i seguenti parametri da utilizzare per il calcolo delle sanzioni pecuniarie in questione:

SANZIONI PER MANCATA DEMOLIZIONE ABUSI EDILIZI		
<b>A</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI IN ASSENZA DI PERMESSO DI COSTRUIRE</b>	
A.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
A.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda (si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)	€/mq 200,00
A.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - (si applica	€/mq 150,00

Cris \_C:\Users\Master\Desktop\Consiglio comunale 24.04.2020\c.c. SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE\RELAZIONE proposta 01 Delibera di Consiglio sanzioni art 31 RELAZIONE rev01.rtf\_ 20/04/2020

Via Vitt. Emanuele n. 19 - 74020 Avetrana (TA)- C.F. 80009250731, Tel. 099/6613879

mail: [urbanisticaavetrana@gmail.com](mailto:urbanisticaavetrana@gmail.com) pec: [urbanistica.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it](mailto:urbanistica.comune.avetrana@pec.rupar.puglia.it)



# COMUNE DI AVETRANA

(Provincia di Taranto)

U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO

	<i>la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	
A.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
<b>B INTERVENTI REALIZZATI IN TOTALE DIFFORMITA' DAL PERMESSO DI COSTRUIRE</b>		
B.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
B.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 150,00
B.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 100,00
B.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
<b>C INTERVENTI REALIZZATI CON VARIAZIONI ESSENZIALI AL PERMESSO DI COSTRUIRE</b>		
C.1	Interventi che non hanno generato aumento di superficie	€ 2.000,00
C.2	Interventi che hanno comportato aumento di superficie coperta lorda ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 120,00
C.3	Interventi che hanno comportato aumento di volume (vuoto per pieno) - ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	€/mq 80,00
C.4	Interventi che hanno comportato sia aumento di volume che di superficie ( <i>si applica la sanzione minima di € 2.000,00 e massima di € 20.000,00, nel caso di importi inferiori o superiori a tali soglie)</i>	il valore maggiore risultante dall'applicazione dei parametri di cui ai punti precedenti
<b>D</b>	<b>INTERVENTI REALIZZATI IN ZONE O SU EDIFICI DI CUI ALL'ART. 27, COMMA 2, DEL D.P.R. 380/2001 IVI COMPRESSE LE AREE SOGGETTE A RISCHIO IDROGEOLOGICO ELEVATO O MOLTO ELEVATO</b>	€ 20.000,00

Per l'introito dei proventi delle sanzioni dovrà essere istituito apposito capitolo in entrata e corrispondente capitolo in uscita. Tali introiti hanno vincolo di destinazione e, pertanto, dovranno essere utilizzati esclusivamente per la



# **COMUNE DI AVETRANA**

*(Provincia di Taranto)*

**U.T.C. – SETTORE URBANISTICA - GESTIONE DEL TERRITORIO - AMBIENTE E DEMANIO**

demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e per l'acquisizione e attrezzatura di aree destinate a verde pubblico, cos' come disposto dal comma 4-ter dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001.

In ogni caso di mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie, dovrà essere attivato il procedimento finalizzato al recupero coattivo delle somme dovute, come disciplinato dall'art. 43 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

Avetrana, li 13/02/2020.

**Il Responsabile del Servizio**

architetto Egidio CAPUTO

*(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. lgs. 39/93)*